

L'art. 28 del CCNL 2006/2009 del comparto Ministeri stabilisce che per le trasferte di durata inferiore alle otto ore il dipendente che effettui un orario di lavoro ordinario superiore alle 6 ore con la relativa pausa, prevista dall'art. 19, comma 4, del CCNL del 16/5/95, ha diritto all'attribuzione del buono pasto secondo la disciplina contrattuale vigente.